

sent 46033/13



ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE IV

il giudice di pace di Roma, avv. ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.18058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 13.12.13, vertente

TRA

, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val Varaita n.8, presso lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di opposizione.

OPPONENTE

E

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso del Funzionario delegato dott.ssa Antonio Mazziotta ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, Via del Tempio di Giove, 21, giusta procura in atti

OPPOSTO

NONCHE'

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.ta in Roma via F.P. De' Calboli n.60, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Di Betta che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di costituzione

OPPOSTA-contumace

OGGETTO: Opposizione esecuzione ex art.615 c.p.c..

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.12.13

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ritualmente notificato a Roma Capitale ed alla Equitalia Sud, l'istante proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.09720130019374848 ricevuta in data 07.02.13 eccependo, l'inesistenza del titolo esecutivo sotteso, la illegittima applicazione delle maggiorazioni e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme.

Si costituivano in giudizio gli opposti, eccependo come in atti.

Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa, all'udienza del 13.12.13 veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.

Preliminarmente, in rito, si osserva che il Supremo Collegio, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie ha statuito che: *"rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase*

precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedurali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio - ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di rito e specificatamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art. 22 legge n. 689 del 1981" (vedi per tutte Cass.Civ.Sez.Un.n. 489/2000 ; n.9180/06 e n. 25538/06; n.4818 del 25.02.2008).

Pertanto,nella fattispecie atteso che,oltre alla mancata notifica dei verbali,l'opponente contesta la regolarità della formazione del titolo , la illegittimità della maggiorazione per il ritardato pagamento ex art.27 L.689/81 e l'intervenuta prescrizione ,l'odierna opposizione va dichiarata ammissibile.

Va rilevato,altresi,che l'opposizione ex art.615 c.p.c. non è soggetta a termini di decadenza.

Ciò posto, nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta sulla base e nei limiti delle considerazioni che seguono.

Invero,a fronte delle contestazioni dell'opponente,nessuna prova è stata fornita da Roma Capitale ,in ordine alla ritualità della notifica dei verbali di accertamento (titolo esecutivo) indicati nella cartella di pagamento impugnata.

Né,detti verbali,risultano allegati alla cartella di pagamento notificata all'opponente e depositata complete di tutte le pagine,così come numerate.

Inoltre, non sussiste il diritto dell'amministrazione comunale a riscuotere le somme di cui alla cartella impugnata maggiorate ex art.27 l.689/81.

Infatti alle sanzioni per violazioni alle norme di codice della strada (come nel caso di specie) ,si applica l'art.203/III del cds,che in deroga all'art. 27 l. 689/81,in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza ingiunzione,prevede,l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% .(vedi Cass Civ sez.2 n. 3701/07).

Pertanto,l'opposizione va accolta e per l'effetto va dichiarata la nullità ed inefficacia della cartella n. .09720130019374848.

Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo.

P Q M

Il GdP definitivamente pronunciando,nella causa di cui in epigrafe,disattesa ogni altra istanza ed eccezione così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. .09720130019374848;
- condanna Roma Capitale e la Equitalia Sud,in solido, al pagamento delle spese di giudizio che,tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, liquida in € 400,00,di cui €37,00 a titolo di esborsi, oltre I.V.A., CAP.e Spese Generali nella misura di legge.

Così deciso in Roma, li 13.12.13

il giudice di pace

